Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Energy News –Le recenti novità in materia di Aree idonee e Agrovoltaico

agosto 2022

News Rinnovabili: le recenti novità in materia di Aree idonee e Agrovoltaico

a) Aree Idonee

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 ("**Decreto Aiuti**"), ha adottato una serie misure finalizzate alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e, in particolare, è intervenuto anche in relazione alla disciplina delle cd. aree idonee, già previste dal Decreto Legislativo no. 199/2021.

Nel dettaglio, il Decreto Aiuti ha ampliato il perimetro delle cd. aree idonee, apportando modifiche all'articolo 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*) e all'articolo 22 (*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*) del Decreto Legislativo no. 199/2021.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 20 del Decreto Legislativo no. 199/2021 ha demandato ad un decreto interministeriale – non ancora adottato - l'individuazione dei princìpi e dei criteri concernenti **le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili**, con l'obiettivo di soddisfare gli obiettivi di sviluppo e di potenza delle fonti rinnovabili individuati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)[1], attribuendo la competenza ad individuare le aree idonee, conformemente ai principi e criteri di cui al summenzionato decreto interministeriale alle Regioni. Nelle more, il Decreto Legislativo no. 199/2021 ha individuato, al comma 8, un **elenco di aree idonee ope legis.**

[1] Lo Stato intende, difatti, perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, prevedendo per tale termine un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. Conformemente ai princìpi stabiliti dai ministeri, sono poi le Regioni e le Provincie autonome a individuare le aree idonee

Allo stesso tempo, l'articolo 22 del Decreto Legislativo no. 199/2021 (a) ha previsto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante** e che decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante,, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, e (b) ha ridotto di un terzo i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee.

Ciò premesso, l'articolo 6 del Decreto Aiuti:

(i) interviene sull'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, riconoscendo il ruolo di impulso al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale;

(ii) introduce una serie di modifiche all'elenco delle aree idonee di cui all'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo no. 199/2021, tra cui si rileva che:

- dal 18 maggio 2022 vengono ricomprese tra le aree idonee anche tutte **quelle aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici,** né nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure che non ricadono nell'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme) del medesimo Codice[2];

[2] La fascia di rispetto, viene precisato, è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

- dal 16 luglio 2022, (i) alla lettera a), che già identificava come aree idonee quei siti su cui sono presenti impianti fotovoltaici soggetti ad interventi di modifica sostanziale, apporta un incremento da 3 MWh **a 8 MWh** per ogni MW di potenza dei sistemi di accumulo di capacità che possono essere installati su tali impianti, (ii) alla lettera c), include nel novero delle aree idonee anche **le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento** (in aggiunta alle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate, già previste), (iii) alla lettera c)-*ter* include tra le aree idonee anche una serie di aree (aree classificate agricole, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e aree adiacenti alla rete autostradale) che si trovino ad una certa distanza rispetto agli **impianti a biometano** (oltre, agli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, già ricompresi nella norma).

(iii) modifica l'articolo 22 del Decreto Legislativo no. 199/2021 prevedendo che, dal 18 maggio 2022, **la disciplina** sulle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee sopra analizzata, **si applichi** anche, alle **"infrastrutture elettriche di connessione" e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali** all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Linee Guida in materia di Agrovoltaico

In data 27 giugno 2022, sono state pubblicate da parte del MiTE, le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (le "**Linee Guida**").

Un sistema agrovoltaico è un sistema complesso, essendo allo stesso tempo un sistema energetico ed agronomico. In generale, la prestazione legata al fotovoltaico e quella legata alle attività agricole risultano in opposizione, poiché le soluzioni ottimizzate per la massima captazione solare da parte del fotovoltaico possono generare condizioni meno favorevoli per l'agricoltura e viceversa. Risulta pertanto d'ausilio la fissazione di parametri e requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.

Il documento, elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE a cui hanno partecipato CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE (Ricerca sul sistema energetico S.p.A.), introduce alcune **definizioni** in materia e fornisce **le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere** per rientrare nelle suddette definizioni, nonché ai fini dell'eventuale **accesso agli incentivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR).

Si ricorda infatti che, nell'ambito del PNRR, la **seconda Missione** - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica - si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di **migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero**. In tale contesto, la componente 2, Investimento 1.1 "*sviluppo agrovoltaico*" ha previsto un **investimento per un ammontare complessivo pari ad 1.1 miliardi di Euro** finalizzato all'installazione di una capacità produttiva pari ad almeno 1,04 GW (i "**Contributi PNRR**").

Ciò premesso, l'articolo 1 delle Linee Guida introduce, *inter alia*, le seguenti definizioni:

Impianto Agrovoltaico: impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;

Impianto Agrovoltaico Avanzato: impianto agrovoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:

- adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Inoltre, l'articolo 2 comma 2 delle Linee Guida enuclea **5 categorie di requisiti**:

A. **Requisito A**: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

B. **Requisito B**: il sistema agrovoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e

prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

C. **Requisito C**: l'impianto agrovoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

D. **Requisito D**: Il sistema agrovoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrovoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto. L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

   D.1 Monitoraggio del risparmio idrico.

   D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola. Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

   1. l'esistenza e la resa della coltivazione;

   2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

E. **Requisito E**: Il sistema agrovoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Pare opportuno rilevare che il rispetto dei requisiti:

- **A e B è ritenuto necessario al fine di far rientrare un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola nella definizione di "impianto agrivoltaico"**. Per gli impianti in questione è inoltre consigliato il rispetto del requisito D.2.

- **A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato"** e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ("**Decreto Liberalizzazioni**"), **classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche**. Sul punto, si segnala che, in deroga al generale divieto di percepimento degli incentivi per gli impianti realizzati su aree agricole, l'art. 65 del Decreto Liberalizzazioni è stato riformato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 ("**Decreto Semplificazioni Bis**", in vigore dal 1 giugno 2021) il quale ha introdotto la possibilità per gli impianti agrovoltaici di ricevere gli incentivi previsti dal FER1. In tal senso, l'ultima versione del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi pubblicato dal GSE in data 31 gennaio 2022, dispone che il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole non si applica, inter alia, "*agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione*".

Per detti impianti (ai sensi del nuovo comma 1-quinques del Decreto Liberalizzazioni, introdotto dal Decreto Semplificazioni Bis) l'accesso agli incentivi "*è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate*".

- **A, B, C, D ed E è pre-condizione per l'accesso ai Contributi PNRR**, fermo restando che come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo no. 199/2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

Con riferimento alle spese di investimento connesse alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, a differenza di altri impianti fotovoltaici, nel caso di sistemi agrivoltaici si segnala non sono disponibili database strutturati sui costi di investimento, data la poca diffusione di tali sistemi allo stato attuale. Le Linee Guida presentano un'analisi delle spese connessa alle seguenti categorie:

- moduli fotovoltaici;
- inverter;
- strutture fisse o ad inseguimento solare per il montaggio dei moduli;
- componentistica elettrica (organi di manovra e protezione, cavi, cavidotti, quadri elettrici, cabine elettriche di campo, trasformatori, sensori elettrici e meteorologici);
- progettazione, direzione lavori, collaudi, opere per la sicurezza;
- preparazione del sito di installazione e posa in opera;
- recinzione;
- connessione alla rete.

Di seguito grafico che compara i costi di investimento relativi agli impianti tradizionali a terra rispetto a due macro-tipologie di sistemi agrivoltaici, di potenza pari a 1MW:

- quelli relativi a **colture seminative** (orzo, mais, frumento, ecc.), caratterizzati da strutture di montaggio con elevata altezza dal suolo, circa 4-6 m, tale da consentire il passaggio di mezzi agricoli nello spazio sottostante ai moduli;

- quelli relativi a **colture permanenti** (vite, frutti di bosco, ortaggi ecc.) con strutture di montaggio più basse, circa 2-3 m.

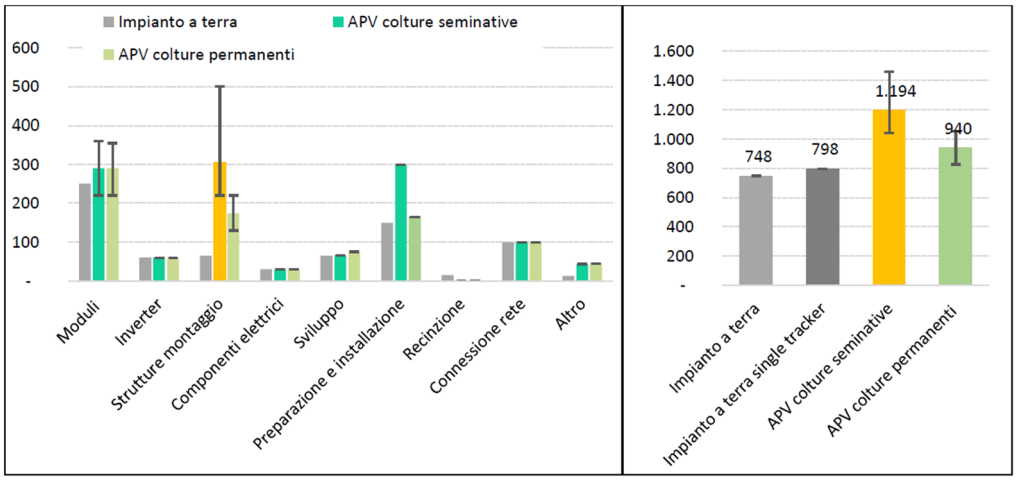

Si rileva che se per gli impianti tradizionali a terra la spesa ammonta a circa 750 €/kW (800 €/kW con inseguimento monoassiale, single tracker), l'importo raggiunge circa i 1.200 €/kW per sistemi a colture seminative (con variabilità di circa 375 €/kW) e 950 €/kW per sistemi a colture permanenti (con variabilità di circa 270 €/kW). Mediamente è stato calcolato, un incremento rispetto a un impianto tradizionale pari al (i) 60% nel caso di sistema a colture seminative, e (ii) 25% nel caso di un sistema a colture permanenti.

Da ultimo, il MiTE ha comunicato l'avvio della **Consultazione pubblica** (conclusasi il 12 luglio 2022) **sulla misura per la concessione dei Contributi PNRR**, con l'obiettivo di incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione di impianti agrovoltaici per contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali.

LO STUDIO

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL) è uno studio legale indipendente full-service, il riferimento per complesse operazioni di impresa e di finanza strutturata in Italia.

Con sede a Milano, Roma e Londra, offriamo supporto di altissimo livello in tutte le aree del diritto civile, commerciale e societario, e della fiscalità nazionale e internazionale, offrendo soluzioni innovative e sofisticate.

DIPARTIMENTO DI RETI, INFRASTRUTTURE ED ENERGIA

Lo Studio assiste clienti italiani ed esteri nelle diverse practice interessate dai settori delle infrastrutture e dell'energia con una consulenza multidisciplinare e trasversale, che include tutti gli aspetti di diritto amministrativo e societari, nonché di bancabilità e finanziabilità dei progetti, in project financing e/o con fondi pubblici e privati.

Il Dipartimento di Infrastrutture ed Energia opera con grandi imprese leader nei settori delle infrastrutture e dei trasporti (metropolitane, autostrade, ferrovie, ospedali etc.), dell'energia (produzione e stoccaggio di energia, sia da fonti rinnovabili che convenzionali), dell'ambiente (trattamento rifiuti, agricoltura verticale etc.) nonché telecomunicazioni (fibra, 5G, banda larga etc.).

Prestiamo la nostra assistenza nelle varie fasi di implementazione del progetto, sia nell'ambito di due diligence e - più in generale - per ciò che concerne i profili regolatori, amministrativi e ambientali nei settori delle infrastrutture e dell'energia, sia nelle fasi autorizzative (ivi inclusi i profili di notifiche golden powers) e in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori e servizi pubblici.

Ci occupiamo altresì della gestione di finanziamenti e fondi pubblici europei e nazionali (da ultimo anche su fondi PNRR), nonché nella strutturazione e

implementazione di finanziamenti nell'ambito di operazioni di project financing di progetti da realizzarsi o da rifinanziarsi nei settori infrastrutturali ed energetici.

La credibilità acquisita, anche davanti le Autorità competenti, in occasione di operazioni felicemente concluse è un elemento ulteriore che ci qualifica per prestare assistenza nelle operazioni più complesse e innovative del settore energetico, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

Contatti

Valentina Canalini, Partner
valentina.canalini@gpblex.it

Sofia Gentiloni Silveri, Senior Associate
sofia.gentiloni@gpblex.it

Antonella Guetta, Associate
antonella.guetta@gpblex.it

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2021. All rights reserved.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 859751
Fax +39 02 809447
studio@gpblex.it

Roma

Via Giovanni Paisiello, 6
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 68134961
Fax +39 06 68134701
studioroma@gpblex.it

www.gpblex.it